



12 MAGGIO 1974

Referendum, il No vince con il 59,3% Il divorzio non viene abrogato

Il 12 maggio 1974 va a votare per il referendum sul divorzio l'87,7% degli italiani. Per il 59,3% dei votanti la legge Fortuna-Baslini - che istituiva in Italia il divorzio - non va abrogata. Si schiera per il Sì il 40,7%.



IL COMPLEANNO

Evaristo Beccalossi compie 60 anni Un talento in campo finito a teatro

Di Evaristo Beccalossi, geniale trequartista e campione d'Italia con l'Inter nel 1980, il comico Paolo Rossi racconta "l'impresa" dei due rigori che il n.10 nerazzurro fallì nel 1982 in Coppa Coppe contro lo Slovan Bratislava.

Il valore della riforma costituzionale/2

Roberto Bin

DOCENTE DI DIRITTO COSTITUZIONALE
UNIVERSITÀ DI FERRARA



Pubblichiamo la seconda parte della lettera di Roberto Bin ai professori di diritto costituzionale che hanno promosso l'appello diffuso il 22 aprile.

Passando al merito delle critiche sollevate dal vostro Documento nei confronti della riforma, non posso non associarmi ai commenti negativi circa la composizione che viene data al "nuovo" Senato: io stesso l'ho definita «la peggiore delle soluzioni possibili». Purtroppo questa soluzione è approdato il dibattito svoltosi in Senato, in cui sono prevalse opzioni corporative ed equivoci attorno alle forme della rappresentanza democratica dei territori. Tuttavia che i senatori abbiano alla fine votato l'estinzione del Senato come camera "politica" contitolare della funzione di indirizzo politico (merita a tale proposito rileggere le considerazioni di Vezio Crisafulli, a commento della sconfitta del fronte della sinistra nelle fasi d'esordio dei lavori della Costituente) a me appare un risultato eccezionalmente positivo. I modelli avrebbero potuto essere diversi, certo, ed anche la semplice soppressione della seconda Camera un risultato senz'altro apprezzabile: ma che si elimini la parificazione del Senato alla Camera mi sembra di per sé un risultato estremamente positivo, da tanto tempo auspicato quasi d tutti.

Ora si dovrebbe cercare di dare un volto più preciso al nuovo organo, che molto dipenderà da scelte future su cui un apporto tecnico dei costituzionalisti potrebbe risultare assai utile. Si tratta di scrivere la legge elettorale per il Senato, redigere il regolamento interno, disegnare i rapporti con le Conferenze e modellare le strutture di supporto di queste e del Senato: tutte scelte che potranno essere decisive per la funzionalità dell'organo come efficace rappresentanza dei territori. Insomma, troppo c'è ancora da fare per arccarsi su un giudizio del tutto negativo: che sia stato «configurato un Senato estremamente indebolito, privo delle funzioni essenziali per realizzare un vero regionalismo cooperativo» potrà essere il deprimente punto di arrivo di un processo lungo e complesso di riforma, ma non necessariamente il suo punto di partenza. E bisogna aggiungere che se sventuratamente il referendum dovesse respingere la riforma, è quasi certo che il bicameralismo perfetto resterà un assetto immutabile per molto tempo. Lo troverò un risultato davvero deprecabile.

Quanto poi alla critica per cui la «pluralità di procedimenti legislativi differenziati a seconda delle diverse modalità di intervento del nuovo Senato» rischierebbe di generare «rischi di incertezze e conflitti», essa mi pare eccessiva ed anche poco sostenibile in base ai dati. Al contrario della riforma tentata (e bocciata dal referendum) nel 2006, il ruolo legislativo del Senato non è legato alla "materia" trattata dalla legge in discussione, ma a leggi "tipiche" specificamente individuate dal primo comma del nuovo art. 70. Si potrà discutere dell'opportunità dell'inserimento di questa o quella legge nell'elenco (frutto anche di qualche manovra tattica in fase di approvazione parlamentare), ma non vedo grandi rischi di incertezza o di conflitto. Vedo invece un notevole effetto benefico sul nostro disordinatissimo sistema delle fonti che può discendere dalla clausola che segue l'elencazione delle "leggi bicamerali", quella per cui «le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma».

Le altre ipotesi di partecipazione del Senato alla formazione delle leggi mi sembrano di interpretazione altrettanto lineare. Trovo molto promettente, anche se solo la prassi potrà confermare il mio ottimismo, che il Senato possa "richiamare" qualsiasi disegno di legge per esaminarlo e proporre modifiche: è il primo seme di una procedura di coinvolgimento delle autonomie territoriali nella attività legislativa, da tanto tempo auspicata da (quasi) tutti. E comunque la Camera ha sempre il potere di liberarsi rapidamente delle difficoltà che potrebbero essere create dalle obiezioni mosse dal Senato. Non vedo proprio dove possano sorgere conflitti che blocchino il procedimento legislativo e che non siano facilmente superabili dalla prassi.

Vorrei però porre all'attenzione un'altra previsione dell'art. 70, il quarto comma. Esso

rende "tipica" la legge che, su proposta del Governo, intervenga in materie non "statali" in nome del prevalente "interesse nazionale." Era l'esigenza "sistemica" riconosciuta dalla sentenza 303/2003 della Corte costituzionale, che poi l'aveva strumentata attraverso l'uso "creativo" del principio di sussidiarietà. L'interesse nazionale ritorna ad essere un motivo di sovrapposizione delle scelte statali su quelle locali, ma solo attraverso un procedimento legislativo "speciale", che prevede l'esame da parte del Senato e un prevalere finale della volontà della Camera solo se espressa a maggioranza assoluta. Il che significa che nessun'altra disposizione di legge potrà essere difesa davanti alla Corte in nome dell'interesse nazionale: certo, la Corte potrà erodere la tassatività di questa previsione e ammettere che in altri modi l'argomento dell'interesse "unitario" o "non frazionabile" possa essere fatto valere a difesa di disposizioni legislative statali *ultra vires*. Ma così ragionando nessuna disciplina costituzionale del concorso tra le fonti può salvarsi e dovremmo rassegnarci a un'irrimediabile perdita di efficacia della Costituzione stessa, che non può essere preservata continuando a negare i problemi solo perché difficili.

Per nulla condivisibile mi pare l'affermazione per cui "l'assetto regionale della Repubblica uscirebbe da questa riforma fortemente indebolito attraverso un riparto di competenze che alle Regioni toglierebbe quasi ogni spazio di competenza legislativa, facendone organismi privi di reale autonomia." Dell'interesse nazionale ho appena detto; a causa della scomparsa della potestà concorrente penso che nessuno possa vestirsi in gramaglie; che una serie di materie che la riforma del 2001 aveva sconsigliatamente collocato tra quelle concorrenti (mi riferisco ovviamente a porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ecc.) fossero necessariamente da riassegnare allo Stato nessuno ha mai dubitato. Del resto non sembra che le Regioni abbiano saputo cosa farsene di queste competenze legislative (casamai hanno difeso funzioni amministrative connesse) e la giurisprudenza della Corte costituzionale ha da tempo riposizionato la loro attribuzione e ridimensionato la portata innovativa della riforma del 2001.

Non ha molto senso ragionare sulle etichette delle materie del 117, dimenticando quanto ha inciso sul riparto delle funzioni una giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente abbandonato la difesa del "testo" sviluppando soluzioni creative (le «materie non materie», le materie trasversali, la chiamata in sussidiarietà e, più recentemente e con conseguenze molto pesanti per le regioni, il «criterio della prevalenza»). Sono cose che noi tutti conosciamo molto bene: dopo una giurisprudenza molto "alta" nell'applicazione del Titolo V negli anni immediatamente successivi al 2001 (quando alcuni di voi hanno concorso a dare pregio argomentativo alla ricostruzione teorica di una riforma assai avventata), negli anni più recenti, specie a

seguito della crisi finanziaria, gli spazi dell'autonomia legislativa regionale sono stati in larga parte chiusi dalle decisioni che hanno risolto i troppi casi portati davanti alla Corte. Avete tutte le ragioni per sostenere che le radici del folle contenzioso tra Stato e Regioni «non si trovano nei criteri di ripartizione delle competenze per materia che non possono mai essere separate con un taglio netto - ma piuttosto nella mancanza di una coerente legislazione statale di attuazione»: ma è proprio per questo che mi sembra si debba apprezzare l'introduzione nel procedimento legislativo statale della voce delle autonomie territoriali. Sarà criticabile la soluzione adottata per la formazione del Senato, sembreranno deboli i poteri ad esso attribuiti, ma non si può negare che almeno un passo, un primo passo si è compiuto. Altri si dovranno compiere, attraverso leggi, regolamenti, prassi virtuose e forse persino altre leggi costituzionali. Ma la bocciatura di questo primo passo non è ragionevole e - temo - sarebbe esiziale.

Per carità di patria non commento l'accento finale alla «possibilità di votare separatamente sui singoli grandi temi in esso affrontati». Questa strizzatina d'occhio a una delle ipotesi più balzane che si affacciano nello sconquassato dibattito politico italiano mi sembra davvero sorprendente: chi, se non il legislatore, potrebbe decidere come frazionare il testo della riforma? L'Ufficio centrale della Cassazione? La Corte costituzionale? Un po' di saggi nominati da qualcuno? I promotori del referendum? Si potrebbe decidere di sopprimere la potestà concorrente, ma di non riformare il Senato? Si potrebbe introdurre la legge richiesta dalla tutela dell'interesse nazionale ma non la procedura che ne lega l'approvazione al voto del Senato? All'Italia manca solo questa, una costituzione Billy ordinabile sul catalogo dell'Ikea!

Lo riconosco, non amo gli appelli. Per quanto si propongano di essere pacati e cerchino di mostrarsi riflessivi, finiscono con tracciare scorciatoie eccessivamente semplicistiche verso un risultato che è preconstituito. Ognuno è libero di scegliere se essere a favore o contro, ma impegnare la propria etichetta di "costituzionalista" significa rivestire la propria scelta del peso della veste professionale che si indossa. Talvolta è giusto farlo, quando si avverta il rischio di scelte davvero pregiudizievoli per la vita costituzionale del Paese della cui gravità magari i "non tecnici" non avvertono tutto il peso. Ma devono essere questioni gravi e specifiche, chiaramente argomentate sul fondamento della violazione dei principi costituzionali. Altrimenti si rischia di fare come quel giudice della Corte suprema, ritratto in una vecchia vignetta americana, che avvicinandosi all'orecchio del collega gli chiede sottovoce: «Non ti capita mai uno di quei giorni in cui tutto ti appare incostituzionale?».

Fine - la I parte della Lettera aperta ai professori di diritto costituzionale che hanno promosso l'appello diffuso il 22 aprile 2016 è stata pubblicata mercoledì 11 maggio. (da astrid-online.it)

Contro Verso

@chiccotesta



Derby politica-magistratura Arbitra Scarpinato

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sul ruolo che intende giocare una parte della magistratura si legga bene l'intervista a Roberto Scarpinato a Repubblica di ieri. Persino la giornalista che lo intervista strabuzza gli occhi, si intuisce, di fronte ad alcune affermazioni. A parte il linguaggio, un'involuta neolingua che ricorda qualche testo no-global, la tesi è molto semplice. La magistratura ha il diritto, anzi il dovere, di opporsi al mutamento della Carta Costituzionale, in quanto potere che vigila prima di tutto sulla politica. Non quando qualche suo esponente viola leggi in vigore ma anche quando Parlamento ed eletti fanno esattamente quello per cui sono eletti. Cioè fanno le leggi. La magistratura italiana è una «magistratura costituzionale» che ha il compito di vigilare sulla «fedeltà costituzionale» del Parlamento. Non conta che esso abbia approvato una modifica costituzionale nel rispetto di tutte le procedure previste dalla Costituzione stessa. Tocca alla magistratura con l'impegno politico dei suoi membri opporsi al

Parlamento. Questo perché le modifiche introdotte nell'assetto istituzionale renderebbero impossibile il perseguimento dei fini contenuti nell'articolo 3 della Costituzione, che sembrerebbe l'unico a cui Scarpinato ha giurato fedeltà. Aggiungere poi che alcuni degli organi nazionali e internazionali che interagiscono fra di loro sarebbero privi di legittimità, nonostante i trattati internazionali che li regolano e la decisione che spetta sempre alla fine al Parlamento nazionale, aggiunge benzina al fuoco di un pensiero che esula da ogni funzione assegnata alla magistratura. Il tutto condito da discutibili e caricaturali considerazioni storico-economiche da cui si deduce che al magistrato toccherebbe anche vigilare sugli orientamenti di politica economica e sociale del Parlamento e del Governo. Straordinario che tutto ciò venga detto «in difesa della Costituzione», di cui evidentemente il dottor Scarpinato si ritiene il depositario, mentre sembra considerare il Parlamento e il popolo italiano degli abusivi. Un consiglio non richiesto. Dottor Scarpinato, si tolga la toga. Si faccia eleggere in Parlamento e potrà così esercitare il potere legislativo. Che per il momento la Costituzione ancora non le assegna.

Lezioni di economia

Angelo De Mattia



Piano europeo per rivedere il debito

Lar riunione dei Commissari Ue propedeutica a quella del 18 maggio, quando sarà emesso il giudizio sui conti pubblici dell'Italia, si è conclusa positivamente, stando alle cronache, per quel che riguarda il riconoscimento della flessibilità che potrebbe arrivare allo 0,80 del Pil. In sostanza, con beneficio d'inventario, sarebbero ammesse le diverse forme di flessibilità richieste dal Governo e, probabilmente, anche quella, a consuntivo, per le migrazioni, materia sulla quale, comunque, incombe il progetto italiano dal titolo "Migration compact", che ha trovato diffuse adesioni. Queste, però, andranno vagliate alla luce dell'apporto che daranno per l'individuazione delle forme di finanziamento del progetto, considerata la reiterata opposizione della Germania all'emissione di eurobond che, invece, sarebbe stata la forma di finanziamento più naturale e coerente con l'unitarietà di una politica comunitaria delle migrazioni. Ma l'aspetto sul quale i Commissari avrebbero sollevato perplessità riguarda il livello del debito dell'Italia, al 132,7% nel 2016, sostanzialmente stabile nei confronti del 2015, con l'impossibilità abbastanza evidente dell'ottemperanza alla relativa regola fissata dal Fiscal compact che impone, a partire dal 2016, la riduzione di un ventesimo all'anno. È difficile che ciò costituisca una ragione determinante per l'avvio di una procedura di infrazione, così come non sembra verosimile che la possibile inottemperanza in questione espanda un effetto-alone sul resto dei conti. L'approdo potrebbe essere quello di una raccomandazione particolarmente stringente per gli impegni da osservare in seguito, anche se una valutazione definitiva dovrà scaturire dalla esiguità di un trattamento di "par condicio" di situazioni abbastanza simili in cui si trovino alcuni Paesi. Ma, se si ammette la flessibilità, bisogna poi essere conseguenti nei giudizi che ne discendono. Se l'esito delle riflessioni e analisi che si condurranno in questi giorni e sfoceranno nelle valutazioni che saranno esterne il 18 sarà lungo questa falsariga, si confermerà l'importanza dell'azione per l'introduzione formale della flessibilità come fattore equilibrante il rigorismo della piatta osservanza dei parametri e, soprattutto, degli obiettivi di bilancio. Del resto, lo stesso Fiscal compact prevede fattori della specie che, però, non sono mai assurdi allo stesso livello di primo piano per una vera funzione attenuante. Alla previsione di un tale risultato, che ovviamente segna un passo avanti rispetto al rigorismo dei giudizi degli anni passati, non può accompagnarsi, tuttavia, una posizione che consideri il sistema nel suo complesso ben funzionante una volta introdotta la flessibilità in questione, sia perché essa potrebbe riguardare solo le fasi di transizione - in quanto diversamente si dimostrerebbe nei fatti che il sistema non funziona, ma ha bisogno sempre di elasticità - sia perché, nella concezione della Commissione Ue, il riconoscimento della stessa non può essere ripetuto indefinitamente. Sarebbe un errore, insomma, se ci si ritenesse soddisfatti e si considerasse superfluo intervenire con maggiore forza per rivedere l'architettura complessiva dei parametri e dei controlli, cominciando con una radicale riforma del Fiscal compact, preceduto dal "Two pack" e dal "Six pack". Fa parte di questa decisa rivisitazione, ovviamente, anche la regola del debito e il rapporto di quest'ultimo con il Pil. Non è possibile prorogare di volta in volta il momento in cui si potrà affermare che si ottempererà con certezza a tale regola. È, essa stessa, che va rivista. È chiaro che non sussistono "a priori" le convergenze per farlo in campo europeo ma si tratta di un impegno in tal senso che va profuso. La regola in questione sarebbe agevolmente osservabile solo con una crescita del Pil nominale del 3% dalla quale siamo oggi molto lontani, e non certo per una prevalente nostra responsabilità. Si può dire che il fardello del debito sussiste, comunque, a prescindere dalle regole comunitarie, ed è vero. Ecco, allora, l'esigenza di un progetto nazionale ed europeo per la sua revisione. Nell'Unione esso impatterà nei soliti "nein" tedeschi, riguardanti la mutualizzazione? Allora andrà affrontata in termini drastici la questione dell'abnorme surplus tedesco delle partite correnti, una deviazione grave che dovrebbe essere ridimensionata. Intanto, già la predisposizione di un progetto sul debito, così come è accaduto per le migrazioni, determinerebbe una situazione nuova. È il caso, dunque, che il governo si cimenti su di una tale cruciale iniziativa.